



## INTERROGAZIONE 27/2015

### Oggetto: Incarichi dirigenziali a tempo determinato

I sottoscritti Roberta Ansuini, Marta Ruggeri e Hadar Omiccioli consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle – Fano,

#### premessi che:

- I criteri generali per l'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali sono riportati all'art. 37 dello Statuto Comunale e tra questi sottolineiamo:  
" ...  
b) avvicendamento programmato del personale ed, in particolare, dei dirigenti in funzione di una migliore organizzazione della struttura operativa e di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa;  
...  
d) organizzazione del personale improntata a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza";

#### visti:

- L'art. 110 del TUEL, che, al comma 3, testualmente recita: *"I contratti di cui ai precedenti commi (n.d.r. incarichi a contratto) non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica"*.
- L'art. 110, comma 1, del TUEL, come modificato dall'art. 11 del DL 90 del 24 giugno 2014, convertito con modifiche nella L. 11 agosto 2014, n. 114, che testualmente dispone: *"1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica"*

*volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico."*

- Il D.Lgs. 165/2001 all'art. 19, comma 6, testualmente recita: *"Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. **La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni."***
- Il D.Lgs. 165/2001 all'art. 6, commi 3-4 6, testualmente recita: *"Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento. Le variazioni delle dotazioni organiche gia' determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la **programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449**, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale. "*

#### **considerato che:**

- Ad oggi il Comune di Fano si avvale in pianta organica di 4 dirigenti a tempo indeterminato e 4 dirigenti a tempo determinato
- Per i 4 dirigenti a tempo determinato, confermati con provvedimenti sindacali 44, 45, 46 e 48 del 30.07.2014, si è preso atto – **in nome della recentissima DGC 316 del 22.07.2014** – che la scadenza dei rispettivi incarichi era fissata a 3 anni dalla data di conferimento dell'incarico, **senza considerare il termine del mandato elettivo del sindaco che aveva affidato quegli incarichi, e quindi il termine dell'incarico dirigenziale stesso**

#### **Vista la DGC 316 del 22.07.2014 che, nel dispositivo, deliberava:**

- Al punto 1, di *"applicare i principi di diritto di cui alla Sentenza della Cassazione Lavoro n. 478/2014"*
- Sempre al punto 1, di stabilire che gli incarichi dirigenziali a tempo determinato ed indeterminato avessero durata minima di 3 anni e massima di 5 anni e che eventuale proroga in questi termini non avesse effetti novativi

- Al punto 3, di considerare che il prolungamento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato oltre il mandato elettivo del sindaco non costituisca novazione dell'incarico dirigenziale
- Al punto 4, di *“stabilire che la durata degli incarichi a tempo determinato della dirigenza non deve eccedere i 3 anni; il rinnovo comporta il preliminare svolgimento di una nuova procedura selettiva ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs n. 267/2000; è consentita una deroga in relazione al limite triennale in questione in relazione al compimento, entro il quinto anno, della facoltà di accesso al sistema previdenziale da parte del dirigente interessato ricorrendone i presupposti”*
- Al punto 7, che *“è abrogato il punto 3 di parte dispositiva della precedente delibera di giunta n. 230/2014”*
- Al punto 8, di *“stabilire che quanto sopra deliberato assume valore di disposizione regolamentare nell’ambito del Regolamento di Organizzazione di cui alla delibera di Giunta n. 411/2011 e s.m.i. a cui occorre conferire carattere di preminenza applicativa nelle more della revisione del citato regolamento”*

#### **considerato inoltre che**

- Per uno dei dirigenti, per il quale i tre anni terminavano comunque il 01/01/2015 sono stati successivamente predisposti dal Sindaco seri due nuovi provvedimenti sindacali: il n. 96 del 23/12/2014 che disponeva la proroga per ulteriori 7 mesi (fino quindi al 31/07/2015) e il n. 8 del 29/07/2015 che dispone la proroga per ulteriori 5 mesi (fino al 31/12/2015)
- Per un altro dirigente è stata disposta la proroga dell'incarico dirigenziale avviato in data 16/10/2012, per ulteriori 2 anni con scadenza al 16/10/2017

#### **considerato che la Sentenza della Cassazione Lavoro n. 478/2014:**

- è riferita in ogni caso ad un caso non completamente analogo a questo,
- effettivamente sancisce, ex art. 19 del D.Lgs 165/2001, una durata minima degli incarichi dirigenziali di anni 3 ma basa i suoi assunti sull'art. 19 comma 2, che obbliga alla durata minima triennale (*“la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni”*). Tale articolo tuttavia si riferisce genericamente agli incarichi e quindi non è da considerarsi valido per gli incarichi a contratto per i quali il successivo comma 6 specifica diversamente (*“La durata di tali incarichi –a tempo determinato n.d.r.-, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.”*)
- l'applicazione della citata sentenza n. 478/2014 per i contratti a tempo determinato potrebbe costituire danno erariale

### **ritenuto che**

- Nessuna legge prevede una durata minima triennale degli incarichi per i dirigenti a tempo determinato, ma al contrario l'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 ne fissa una massima di 3 anni
- Gli incarichi ai dirigenti a tempo determinato affidati dal precedente Sindaco Aguzzi siano effettivamente cessati al termine del mandato dello stesso in base all'art. 110, comma 3, del TUEL
- Il sindaco Seri avrebbe dovuto procedere al suo insediamento a una selezione pubblica per i nuovi conferimenti, così come previsto dall'art. 110 comma 1 del TUEL
- In base all' art.110 comma 1 del TUEL, novellato dal citato DL 90/2014, il Sindaco Seri, al suo insediamento, avrebbe dovuto ridurre il numero degli incarichi dirigenziali a Tempo Determinato a "una quota non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica", così come tempestivamente segnalato anche dalla consigliera Ansuini con interrogazione orale urgente nel Consiglio Comunale del 14.07.2014

### **ritenuto inoltre che**

- La difficile situazione economica in cui verte anche il Comune di Fano, richiede che vengano messe in atto tutte le azioni che possono contribuire ad accrescere l'efficienza della macchina amministrativa e quindi ridurre i costi;
- Le scelte di conferma o riorganizzazione sui ruoli dirigenziali dovrebbero essere supportate da una valutazione del loro operato, coerentemente con quanto previsto dallo Stato del Comune di Fano che, all'art. 37, comma 1 - h), prevede la *"attribuzione ai dirigenti della diretta responsabilità, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione."*;

### **interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere:**

- Se è stata predisposta la programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane (prevista dall'art. 6 del Dlgs n. 165/2001).
- Se nell'organico del Comune erano presenti all'atto della nomina dei Dirigenti a Tempo determinato Funzionari di Categoria D in possesso dei requisiti richiesti per tale nomina.
- Se non ritenga che i quattro Dirigenti a Tempo Determinato avrebbero dovuto decadere automaticamente allo scadere del mandato del Sindaco Aguzzi, ex art. 110 comma 3 del TUEL, o al massimo il 25 luglio 2014 (in virtù della *prorogatio* di 45 giorni , dall'insediamento del Sindaco Seri) così come previsto dal DGC 230 del 20.05.2014

- Se non ritenga che fosse quindi necessaria una selezione a quella data e non sia da ritenersi sufficiente la DGC 316 del 22.07.2014
- Se non ritenga in ogni caso che – come riportato anche nella DGC 316 del 22.07.2014 (punti 4 e 8) – non sarebbe stato possibile rinnovare oltre i tre anni l’incarico di alcun dirigente e che quindi occorra urgentemente rivedere la situazione
- Come intende procedere ora e quando applicherà la normativa che prevede che i Dirigenti a Tempo Determinato debbano essere in numero non superiore al 30% della dotazione organica
- Perché – in nome anche degli ormai indispensabili criteri di efficienza ed economia di gestione – continua a procrastinare la riduzione del numero dei dirigenti del Comune con atti di proroga ritenuti illegittimi
- Chi risponderà di eventuali abusi commessi con atti ritenuti illegittimi
- Se intende avere un numero di dirigenti maggiore di 4 (che sono quelli attualmente a tempo indeterminato) come intende individuare queste figure e con che posizione (tempo determinato, concorso mobilità)
- Se ha già avviato le procedure di selezione per ogni tipologia di concorso
- Se, in generale, per l’assegnazione delle responsabilità dei vari dirigenti sta tenendo conto delle valutazioni effettuate dall’ OIV e dal servizio di controllo e gestione

Fano, 23/10/15

Roberta Ansuini  
Hadar Omiccioli  
Marta Ruggeri

Consiglieri comunali “Movimento Cinque Stelle Fano”